

REGOLAMENTO (CE) N. 1864/2003 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2003

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1482/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale supe-

ramento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportate dopo il 23 ottobre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1482/2003 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 23 ottobre 2003 e prima del 15 novembre 2003, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 212 del 22.8.2003, pag. 41.